

# VOLUNTARY DISCLOSURE

**dott. Mauro Nicola**



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Novara

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Trasparenza e scambio di informazioni.



---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

# Un nuovo contesto di riferimento.

Un nuovo mondo con cui banche, professionisti e contribuenti devono confrontarsi.

STUDIO DR. MAURO NICOLA


## Lo scenario mondiale è mutato



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Lotta all'evasione

Più forze in campo verso uno stesso obiettivo



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Lo scambio di informazioni.

Normative e accordi internazionali verso un contesto di massima **collaborazione e trasparenza in campo fiscale**.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

1. Direttiva 2011/16/UE

2. Articolo 26 del modello OCSE

3. Accordi multilaterali («CRS OCSE»)

4. Accordi bilaterali (per es. «TIEA» o «FATCA»)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

Norme e le procedure internazionali di **cooperazione fiscale** tra gli Stati

Art. 5 > Scambio di informazioni su richiesta

L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato informazioni utili per accertamenti tributari su singoli casi specifici.

Art. 8 > Scambio automatico di informazioni tributarie

> Obbligatorio a partire dal 1° Gennaio 2015 per:

redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari

Integr. > Eliminazione della soglia minima per lo scambio automatico

> Obbligatorio a partire da Settembre 2017 per:

dei dividendi, capital gain, altri redditi finanziari, saldi dei conti correnti e conti di deposito

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 2. Articolo 26 del modello OCSE

3 tipologie di scambio di informazioni

1

Scambio **su richiesta**

l'Autorità fiscale di uno Stato deve presentare un'istanza relativa a un singolo caso

2

Scambio automatico

il paese dove viene prodotto il reddito trasmette periodicamente le informazioni su tali redditi allo Stato ove il contribuente è fiscalmente residente

3

Scambio spontaneo

una tax authority, nell'ambito di controlli svolti di sua iniziativa, trasmette informazioni di interesse fiscale per un altro Stato

- nessun vincolo sulla residenza fiscale dei soggetti
- nessun limite da "segreto bancario"

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 3) Accordi multilaterali

Il nuovo **Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information** prevede la **trasmissione sistematica e periodica** di informazioni fiscali tra Stati aderenti

Comprende:

- Common Reporting Standard and Due Diligence Standard (**CRS**)
- Model Competent Authority Agreement (**Model CAA**)

Standard for Automatic  
Exchange of Financial  
Account Information

COMMON  
REPORTING  
STANDARD



STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 4. Gli accordi bilaterali firmati dall'Italia

Stato	Tipologia	Data
Bermuda	TIEA	23 Aprile 2012
Isole Cayman	TIEA	3 Dicembre 2012
Isole Cook	TIEA	17 Maggio 2011
Gibilterra	TIEA	2 Ottobre 2012
Guernsey	TIEA	5 Settembre 2012
Jersey	TIEA	13 Maggio 2012
Hong Kong	DTC	14 Gennaio 2013
Mauritius	DTC	9 Marzo 1990
Panama	DTC	30 Dicembre 2010
San Marino	DTC	21 Marzo 2002
Singapore	DTC	29 Gennaio 1977
<b>Svizzera</b>	<b>TIEA</b>	<b>23 Febbraio 2015</b>

\* DTC = Convenzione contro le Doppie Imposizioni (Double Tax Convention).

TIEA = Accordo per lo scambio di informazioni (Tax Information Exchange Agreement)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## L'accordo Svizzera - Italia

- La Svizzera si sta rapidamente avvicinando ad un nuovo mondo caratterizzato dallo scambio di informazioni.
- E' recente la firma di un **protocollo di modifica della CDI (Convenzione su Doppia Imposizione) tra Italia e Svizzera.**



Data firma: **23 febbraio 2015**

- Applicazione dello **scambio di informazioni su domanda** a partire dalla data di firma
- Scambio di informazioni in forma **automatica probabile dal 2018.**
- Possibilità di **sinergie con la legge sulla regolarizzazione** spontanea dei capitali detenuti all'estero (voluntary disclosure)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Conclusioni

- Si **moltiplicano gli accordi** bilaterali o multilaterali per lo scambio di informazioni
- Guardando al futuro, risulterà **pressoché impossibile** per la clientela evitare una rete internazionale di accordi tesi allo scambio di informazioni e **detenere all'estero attività non identificabili per le autorità competenti.**



**Voluntary Disclosure**  
**ultima possibilità di regolarizzazione**  
**dei capitali detenuti all'estero**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Le procedure e i tempi per l'emersione

**Francesco Squeo**

Brescia, 25/2/2015

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Summary



1. Il Termine ultimo per l'accesso alla VD

2. Il modello telematico – le tempistiche



3. Raddoppio dei termini – reati modifica D.lgs. “certezza del diritto”



4. Raddoppio dei termini – reati impatto sui tempi di emersione

5. Assenza raddoppio dei termini – Paesi con accordo – effetti



6. Periodi accertabili Paesi con accordo, procedura VD, salvo raddoppio “reati tributari” (D.Lgs n.74/2000)

7. Entro quando si paga

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 1. Il Termine ultimo per l'accesso alla VD

STUDIO DR. MAURO NICOLA

16



## **1. Il Termine ultimo per l'accesso alla VD**

- Entro il 30 settembre 2015: si può attivare una volta sola!

## **2. Il modello telematico – le tempistiche**

## 2. Il modello telematico – le tempistiche

- Il provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2015 dispone l'obbligo di accedere alla procedura unicamente mediante trasmissione del modello telematico (l'istanza).
- L'AdE nei 5 giorni lavorativi successivi all'invio, salvo cause di forza maggiore, fornisce la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza.
- La ricevuta non è rilasciata qualora il file scartato: in tal caso occorre riproporre la corretta trasmissione entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto!

## 2. Il modello telematico – le tempistiche

- Nei 30 giorni (di calendario) successivi all'invio dell'istanza occorre procedere mediante Pec (sulla Pec della DRE competente) all'inoltro in formato zip del primo allegato concernente la relazione di accompagnamento unitamente alla documentazione (in pdf).
- Il secondo allegato, in formato “.xml”, costituito dal file denominato “Segnatura.xml”, è quello generato dal pacchetto di compilazione nel momento in cui è stato completato l'inserimento dei dati dell'istanza.

## 2. Il modello telematico – le tempistiche

- Il messaggio di posta elettronica non potrà superare la dimensione massima di **50 MB**.
- E' possibile trasmettere una o più dichiarazioni integrative (modelli telematici) il cui ultimo invio dovrà avvenire entro 30 giorni (di calendario) dall'originario.
- Entro lo stesso termine di cui sopra dovranno essere inviati i due allegati (relazione e documentazione + "segnatura.xml").

## 3. Raddoppio dei termini – reati modifica D.lgs. "certezza del diritto"

### 3. Il Raddoppio dei termini – reati modifica D.lgs. “certezza del diritto”

1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini.’.
2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘Il raddoppio opera a condizione che la denuncia sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei termini’.

Ciò implica che il raddoppio dei termini troverà attuazione solo qualora la notizia di reato venga trasmessa all'Autorità Giudiziaria entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento.

### 4. Raddoppio dei termini – reati impatto sui tempi di emersione

## 4. Il Raddoppio dei termini – reati impatto sui tempi di emersione

- Lo slittamento dell'approvazione definitiva dello schema di Dlgs sulla "certezza del diritto" comporta l'effetto di dover operare una valutazione di opportunità, da calibrare caso per caso, ai fini del timing dell'accesso alla procedura anche in ragione dei costi sottesi, nonché degli obblighi documentali che ne discendono.
- Ad esempio, qualora le attività estere fossero state detenute in Paesi e/o territori che non hanno dato luogo all'accordo di cui all'art.5-*quinquies*, comma 7, dl n.167/90, quanto sopra sarà del tutto «indifferente», stante l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento disposto dall'art.12, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del dl n.78/2009.

## 5. Assenza raddoppio dei termini – Paesi con accordo – effetti

## 5. Assenza raddoppio dei termini – Paesi con accordo - effetti

- I Paesi e/o i territori che entro il 2 marzo 2015 avranno raggiunto un accordo con l'Italia che soddisfi a quanto previsto dall'art.5-*quater*, comma 4, dl n.167/90 daranno luogo a un trattamento sostanzialmente analogo a quello riservato per i Paesi white list.
- Non troverà applicazione l'art.12 del DI n.78/2009, con riferimento al raddoppio delle sanzioni (RW e redditi) e dei termini di accertamento, considerato pure l'emendamento Sanga, di cui al decreto Milleproroghe, che consente di sterilizzare il raddoppio dei termini anche ai fini del monitoraggio fiscale.

## 6. Periodi accertabili Paesi con accordo, procedura VD, salvo raddoppio “reati tributari” (D.Lgs n.74/2000)

## **6. Periodi accertabili Paesi con accordo, procedura VD, salvo raddoppio “reati tributari” (D.Lgs n.74/2000)**

### Redditi

Infedele dichiarativo: dal 2010 al 2013 incluso

Omesso dichiarativo: dal 2009 al 2013 incluso.

### RW

Dal 2009 al 2013 incluso (art.20 D.Lgs. n.472/97; in caso di raddoppio da “reato”, i periodi accertabili si uniformano a quelli di cui ai redditi).

## **7. Entro quando si paga**

## 7. Entro quando si paga

- Entro i 15 giorni antecedenti la data fissata nell'invito a comparire (art.5, comma 1-*bis*, D.Lgs. n.218/97); ovvero entro i 20 gg. seguenti l'avviso di accertamento cui si aderisce (accertamento con adesione).
- In caso di assenza dell'invito di cui all'art.5 del DLgs n.218/97, si potrà prestare acquiescenza ai sensi dell'art.15, comma 2-*bis*, corrispondendo le somme entro 60 gg. dalla notifica dell'atto.

## 7. Entro quando si paga

Le sanzioni irrogate per le violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale vanno corrisposte entro 60 gg. dalla notifica dell'atto di contestazione.



**VOLUNTARY DISCLOSURE ex L. 186/14  
Emergenza «internazionale» ed «interna» -  
primi cenni operativi (chi e cosa  
regolarizzare)**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**INDICE**

**Voluntary Disclosure – chi e cosa regolarizzare**

1. definizione
2. ambito oggettivo
3. ambito soggettivo
4. termini ed esclusioni

STUDIO DR. MAURO NICOLA

34

La procedura di Voluntary disclosure è fondata sui seguenti principi:

- I. **SPONTANEITA'** (auto-denuncia/confessione ex art. 2735 c.c.)
- II. **COMPLETEZZA** (unicità della «richiesta di accesso» per tutti i beni e tutti i periodi di imposta)
- III. **VERIDICITA'** (reato ex art. 5-septies DL 167/90 – da 18 mesi a 6 anni)

STUDIO DR. MAURO NICOLA


#### 1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

##### Definizione

- La *Voluntary Disclosure* è una **procedura di «collaborazione spontanea» posta in atto dal contribuente** basata sulla **(auto-)denuncia spontanea** di tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria **costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona**
  - ➡ **valore «confessorio» (ex art. 2735 C.C.: la confessione stragiudiziale ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale)**
- L' **auto-denuncia** si espleta fornendo all'A.F. **tutti i documenti e le informazioni necessarie** per la ricostruzione dei redditi e delle violazioni di cui al quadro RW **per tutti i periodi di imposta** per i quali – alla data di presentazione della richiesta – non sono scaduti i termini di accertamento o la contestazione degli obblighi di dichiarazione ai fini di monitoraggio fiscale

STUDIO DR. MAURO NICOLA

36



## 1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROCEDURA**

□ **Chi riguarda:** i **soggetti tenuti alla dichiarazione delle attività detenute all'estero (quadro RW)**, ai sensi dell'art. 4 del DL 167/90, ovvero:

- **persone fisiche (anche lavoratori autonomi/imprenditori individuali);**
- **società semplici e ad esse equiparate;**
- **enti non commerciali (associazioni, fondazioni, trust)**
- **titolari effettivi di società/enti** che detengono attività estere (dal 2013)

*purché gli investimenti non siano detenuti per il tramite di intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi (esonero ex art. 4 co. 3 L. 97/2013 – c.d. Legge Comunitaria 2013 - apposita procedura di «doppia comunicazione»)*

**NOVITA' Legge 186/2014:** dalla V.D. "estera" restano sì **ESCLUSE** le società **PERSONALI E DI CAPITALI** e gli **enti commerciali**, ma è **prevista dall'art. 1 co. 2 una c.d. "VOLUNTARY INTERNA" che consente a spa/srl/snc/sas di regolarizzare i redditi "nazionali" (sia che questi siano possibile "fonte" degli investimenti esteri, sia che si tratti di imponibili "interni" precedentemente non dichiarati)**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

39

**RAPPORTO FRA VD INTERNAZIONALE E INTERNA**

*Dubbi su «possibilità» o su «obbligo» di attivare la VD nazionale **in caso di violazioni non connesse** con la VD internazionale (che dovrebbe assorbire quella nazionale) – in attesa di Circolare Ministeriale*

*ESEMPIO: professionista con immobile estero non dichiarato e compensi in nero in Italia, non «collegati» tra loro*

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**MODULO RW – SINTESI NOVITA' 2014**

	<b>Modulo RW 2013</b>	<b>Modulo RW 2014</b>
<b>Soggetti obbligati</b>	Persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti	Persone fisiche, società semplici ed equiparate ed enti non commerciali residenti
<b>Sezioni da compilare</b>	Sezione I (trasferimenti attraverso non residenti), Sezione II (consistenze) e Sezione III (Trasferimenti)	Sezione II (Consistenze).
<b>Soglia di esonero</b>	Attività o trasferimenti di importo non superiore a 10.000 euro	Nessuna soglia.
<b>Detenzione indiretta</b>	Devono essere indicate le attività detenute direttamente o attraverso soggetti interposti (fiduciarie estere, ecc.)	Devono essere indicate anche le attività non possedute direttamente, ma di cui si è titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dalla normativa anticiclaggio: « <b>titolare effettivo</b> »: <i>la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al D. Lgs 231/1997.</i>
<b>Sanzioni</b>	Dal 10% al 50% degli importi non indicati nel modulo RW	Dal 3 al 15 per cento degli importi non dichiarati; la sanzione è <b>raddoppiata</b> se le attività sono detenute in Stati o territori a regime fiscale privilegiato <sup>1</sup> . Nel caso in cui il modulo RW sia presentato entro novanta giorni dal termine si applica la sanzione di euro 258.

<sup>1</sup> Gli Stati o territori a fiscalità privilegiata sono quelli di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.

## 1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI V.D. "ESTERA"**

- Le **violazioni commesse nel modello RW** entro il 31 dicembre 2013 (**rif. UNICO 2014 in scadenza il 30.9.2014\***) con riferimento a tutti i periodi d'imposta (**2013 e precedenti**) per i quali non sono ancora scaduti i termini di accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di presentazione e compilazione del modello RW (art. 20 del DLgs. 472/97)
- le **relative evasioni reddituali** (Irpef e relative sanzioni)
- **La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona (è ammessa dichiarazione integrativa – attenzione – entro il termine del 30.9.2015 !)**

## 1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO DI “V.D. “INTERNA”**

- Le **violazioni commesse nel modello UNICO** entro il 31 dicembre 2013 (**30.9.2014\***) con riferimento a tutti i periodi d'imposta [(**2013\***) e precedenti] per i quali **non sono ancora scaduti i termini di accertamento**
- le **relative evasioni reddituali** (IRES, IVA, IRAP, RITENUTE, IRPEF, ADDIZIONALI, IMPOSTE SOSTITUTIVE e relative sanzioni)
- **La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria «interna» non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona**

## 1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**VOLUNTARY DISCLOSURE: TERMINI E ESCLUSIONI**

- **Quando deve essere effettuata la procedura:** entro e non oltre il **30 settembre 2015\*** (intervento dr. Squeo)
- **Quando è esclusa la procedura** (nuovo art. 5-quater co. 2 DL 167/90)

*La procedura è esclusa quando la denuncia da parte dell'autore della violazione avviene **dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche** nei propri confronti, sia quando ne abbia avuta **conoscenza formale** il soggetto interessato, sia quando la **conoscenza giunga a soggetti solidamente obbligati** in via tributaria o concorrenti nel reato (per **fattispecie sia amministrative che penali attinenti all'ambito oggettivo della VD**)*

## 1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**CAUSE DI ESCLUSIONE – ESEMPI CIRC. 52/2010 (scudo fiscale)**

- Tra gli atti inibitori degli effetti della procedura sono compresi **anche gli inviti, i questionari e le richieste di cui all' art. 51 co. 2 del DPR 633/72 e dell'art. 32 del DPR 600/73**, validamente notificati prima del perfezionamento della procedura
- Il contribuente **non può invocare gli effetti della procedura solo con riferimento all'anno o agli anni d'imposta** per i quali sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero sia stata iniziata un'attività di accertamento (**salvo definire integralmente e preventivamente il carico tributario – cfr. risposta 15.4 Circ. 6/E- 2015 del 19.2.2015**)
- **necessità di definire tutti gli (altri) anni ancora accertabili**

**CAUSE OSTATIVE**

ESEMPI

Notifica questionari art. 32, d.p.r. 600/73 su violazioni RW

PVC su violazioni valutarie (CTR Milano n. 56/30/2009)

Da valutare relazione fra VD internazionale e nazionale

Notifica conclusione indagini preliminari (ex art. 415bis c.p.) o di altro atto da cui risulta la qualità di indagato (es. informazione di garanzia art. 369 c.p.p.)

Cfr. C.M. 37/E/2002 su scudo

**RISPOSTA 15.4 CIRCOLARE 6/E DEL 19.2.2015**

**Q.1: notifica di avviso di accertamento relativo ad ambito oggettivo di applicazione della VD «estera»**

**R. La definizione del carico tributario (acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione, rinuncia alla lite) rimuove la causa ostativa ai fini VD per l'annualità oggetto di accertamento**

**Ulteriore quesito: e per VD «interna» ? Opera il c.d. ravvedimento lungo ?**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**Casi da chiarire al 25.2.2015 (in attesa di circolare Agenzia)**

- **PVC SU PIU' ANNI** (definizione accertamento solo per 1 anno) : NO VD
- **PVC IN DOGANA**: se ostativo, solo per «attività»/»beni» oggetto di rilevazione / sequestro ?
- **QUESTIONARI GENERICI** (tipo «OGNI ALTRA ATTIVITA' DETENUTA ALL'ESTERO ...») : ? > es. 6000 lettere 2010 immobili in Costa Azzurra (C.S. non ostatività) > titolari polizze Credit Suisse ?
- **QUESTIONARI ARCHIVIATI** (senza comunicazione all'interessato dell'avvenuta archiviazione)
- **Questionari a soggetti SOLIDALMENTE OBBLIGATI o CONCORRENTI NEL REATO (NON CONOSCIUTI – IN BUONA FEDE)**
- **RAPPORTI CON VD INTERNA – altri questionari (per es. redditometrici o da indagini finanziarie ?)**

STUDIO DR. MAURO NICOLA



1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O  
DETENUTE ALL'ESTERO** (def. Circolare 38/2013 – 1 – Istruzioni quadro RW)

- **Attività finanziarie i cui proventi sono corrisposti da soggetti non residenti: quote di partecipazione al capitale** o al patrimonio di soggetti non residenti (in società personali o di capitali), **obbligazioni estere e titoli similari, titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all'estero**, quote OICR e OICVM esteri, **valute estere, depositi e conti correnti bancari**
- **Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti: finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere, ecc.**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

49

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

**ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O  
DETENUTE ALL'ESTERO** (def. Circolare 38/2013 - 2)

- **Contratti derivati** e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato
- **Metalli preziosi** allo stato grezzo o monetato detenuti all'estero (LINGOTTI)
- **Diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere** o strumenti finanziari assimilati (OPTIONS)
- **Forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero

STUDIO DR. MAURO NICOLA

50

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (def. Circolare 38/2013 - 3)

- I **beni immobili** “che si trovano fuori dal territorio dello Stato”
- **Oggetti preziosi e le opere d'arte** che si trovano (anche in custodia) fuori dal territorio dello Stato
- **Imbarcazioni** o le navi da diporto “esteri”
- **Altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri**, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (def. Circolare 38/2013 - 4)

- I **beni immateriali** (marchi, brevetti, ecc.)
- **Oggetti di antiquariato** (cfr. Videoforum It.Oggi del 21.1.2014)
- **Non rileva se il possesso è detenuto a titolo di proprietà o altro diritto reale** (detenzione / godimento/ disponibilità / «**titolarità effettiva**» ex L. «Comunitaria 2013» e antiriciclaggio/ riconducibilità / «delega ad operare»)
- **Non rileva la modalità di acquisizione delle attività** (rilevano anche **eredità o donazioni**)

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (5) – NOTA BENE 1.

- Gli investimenti e le attività finanziarie andranno **indicate per ciascun anno al «valore» previsto per quell'anno dalle Istruzioni al modello RW** (per es. «titolari effettivi» di quote di società dal 2013 WL anziché BL o NWL; immobili sino al 2008, dal 2009 al 2012, dal 2013 (paesi UE/SSE e NON UE/SSE) > determinazione **sanzioni RW e redditi di ciascun anno**
- **Cointestatari / procuratori / delegati a prelievi / coeredi** (presunzione legale relativa, ai soli fini della VD, di ripartizione in quote uguali/proporzionali alla %, salva prova contraria) – **LIBERALITA' INDIRECTE**
- **Problematiche IVIE / IVAFE** (non sanate nella VD)

STUDIO DR. MAURO NICOLA

53

1. DEFINIZIONE, AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO, TERMINI ED ESCLUSIONI

### ATTIVITÀ DI NATURA FINANZIARIA COSTITUITE O DETENUTE ALL'ESTERO (5) – NOTA BENE 2.

#### **NODI RESIDUANTI:**

1. **CREDITI DI IMPOSTA ESTERI** (per redditi già tassati alla fonte in stato estero) – UTILIZZABILITA' ?
2. **EURORITENUTA SU REDDITI FINANZIARI** IN TALUNI STATI (SVIZZERA, per es.) - UTILIZZABILITA' ?
3. **CUMULO GIURIDICO PER SANZIONI** - applicabilità su più annualità alle sanzioni da RW ?

STUDIO DR. MAURO NICOLA

54

**ART. 5-septies D.L. 167/1990: Esibizione di atti falsi e  
comunicazione di dati non rispondenti al vero**


**Reclusione da 1 e 6  
mesi a 6 anni**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

**GLI STEP**

- 1** ANALISI POSIZIONE CLIENTE e PRESENZA CAUSE OSTATIVE
- 2** REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE
- 3** DEFINIZIONE DEI COSTI E CONTEGGI
- 4** PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

STUDIO DR. MAURO NICOLA



## Voluntary Disclosure

### Direttiva 2011/16/UE

Il 02.02.2009 la Commissione Europea adotta una proposta di direttiva sulla "**cooperazione amministrativa in campo fiscale**" che ha ad oggetto **tutte le imposte**. Il Consiglio UE (approvata il 15.02.2011).

### OCSE

Il 19.03.2014, 44 governi si sono impegnati per un **nuovo standard globale** di scambio di informazioni. Il 22.09.2014, il Forum Globale OCSE ha previsto un calendario attuativo, sottoscritto ad ottobre da 51 Paesi, sullo schema di convenzione multilaterale.

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI			
OBBLIGATORIO DAL 01.01.2015*	OBBLIGATORIO DAL 01.09.2017**	ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2017	ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2018
redditi da lavoro compensi dirigenti prod. assic. sulla vita pensioni proprietà redditi immobiliari	dividendi plusvalenze pagamenti di natura finanziaria altri importi che coinvolgono banche	banche trasmettono all'AF nazionale i rapporti dal 1.1.2016 e i preesistenti delle PF di maggiore rilevanza	medesime comunicazioni aventi ad oggetto i conti correnti delle PF di minore importo e quelli delle società

\* In Italia, il D.Lgs. 29/2014 ha previsto lo scambio di informazioni a decorrere dal 01.01.2014

\*\*Proposta Commissione UE, adottata da Ecofin il 09.12.2014 con impegno dei 28 Stati Membri

### FATCA

Accordo Italia / USA, su basi di reciprocità, sottoscritto ad inizio 2014 (DDL di ratifica ancora da approvare in Parlamento); dati identificativi del titolare, nr. del conto, istituto finanziario, saldo. Dal 2015, anche importo interessi e dividendi. **PENA:** ritenuta 30% su pagamenti di natura finanziaria di fonte estera.

➔

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria i soggetti sottoposti all'**obbligo di monitoraggio fiscale**, individuati nell'art.4 del DL 167/90, ovvero:

- le persone fisiche
- gli enti non commerciali
- le società semplici

**residenti** in Italia.

La Legge Europea per il 2013, ha esteso tale obbligo anche ai **titolari effettivi** dei patrimoni soggetti a monitoraggio (cfr D.Lgs. 231/2007).

Il testo definitivo approvato dal Senato ha esteso la possibilità di accesso ai soggetti diversi dai destinatari agli obblighi di monitoraggio fiscale e dunque:

- tutti i contribuenti, **anche non residenti**, comprese le società ed eventuali stabili organizzazioni di società "esterovestite"

per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione delle imposte sui redditi, sostitutive, IRAP, IVA e sostituti di imposta

DISCLOSURE ESTERA

➔

PRESUPPONE LA DETENZIONE DI PATRIMONI IN VIOLAZIONE OBBLIGO DL 167/90

DISCLOSURE INTERNA

➔

OPZIONALE / NON OBBLIGATORIA O COMPLEMENTARE ALLA VD ESTERA?

➔

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### Cause ostative

A norma dell'art.5-*quater* co.2, la collaborazione volontaria **non è ammessa** se la richiesta è presentata **dopo** che l'autore della violazione abbia avuto **formale conoscenza** di **accessi, ispezioni, verifiche** o dell'inizio di qualunque attività di **indagine amministrativa o penale** relative all'**ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa**.

**La preclusione opera se vi è stata formale conoscenza da parte:**

- dell'autore della violazione degli obblighi di monitoraggio;
- dei soggetti con questi solidalmente obbligati in via tributaria;
- degli eventuali concorrenti nel reato.

**NON** costituisce causa ostativa la notifica delle comunicazioni ex art.36-bis del DPR 600/73 (liquidazione delle dichiarazioni) ed art. 36 ter (controllo formale dichiarazione).

RILEVA IL TIPO DI VERIFICA AVVIATA

CONOSCENZA ANCHE "MEDIATA"

➔

---

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### Cos'è?

E' una "**procedura confessoria**" che si basa sull'**ammissione di violazioni** da parte del contribuente. In sostanza, si tratta di un'**autodenuncia**, resa all'A.F., attraverso la quale il contribuente ammette:

- **di aver violato** la normativa sul monitoraggio fiscale;
- **di aver detenuto** all'estero investimenti ed attività di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia, in violazione di dette norme\*.

**Art.2735 Codice Civile:**  
 La confessione stragiudiziale fatta dalla parte o da chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale

DEVONO ESSERE DICHIARATI I FATTI CHE SONO ALLA BASE DELLA PRECOSTITUZIONE DELLA PROVVISATA ESTERA

PER LA RICOSTRUZIONE DELL'ADE VALGONO GLI ORDINARI TERMINI DI DECADENZA DELL'AZIONE ACCERTATRICE



QUALI CONSEGUENZE SE NON DEFINISCO L'ATTO NEANCHE IN ADESIONE?

➔

---

\*Questione Voluntary Interna

STUDIO DR. MAURO NICOLA





## Voluntary Disclosure

### I costi

**NON** trattandosi di condono né di uno scudo fiscale, risultano dovute **TUTTE** le imposte (IIDD, addizionali, IRAP, IVA, contributi previdenziali e trattenute dei sostituti di imposta) e **TUTTI** gli interessi, per **TUTTI** gli anni di imposta ancora accertabili. **Soltanto le sanzioni vengono irrogate in misura ridotta.**

#### CARICO FISCALE CON METODO ANALITICO

Scomputabilità credito di imposta per le imposte pagate all'estero (cfr art.165 co.8 TUIR e art.75 DPR 600/73)?  
Scomputabilità dell'Euroritenuta?

DUBBI SINO  
ALL'EMANAZIONE DEL  
PROVVEDIMENTO E DELLA  
CM DELL'ADE

#### IL METODO FORFETTARIO

Su richiesta del contribuente per patrimoni inferiori ai 2 mln di euro. Verifica da farsi con riferimento alla giacenza media, imposta applicata sullo stock di **attività finanziarie** al 31/12: rendimento presunto del 5%, tassato del 27%

NO IMMOBILI O ALTRI  
INVESTIMENTI  
PATRIMONIALI. MA IN CASO  
DI COMPRESENZA?

#### COSTO DEL PROFESSIONISTA

Natura del mandato e rischi saranno adeguatamente remunerati. La stima puntuale delle sanzioni (ancorché la determinazione sia compito dall'Agenzia delle Entrate) svolgerà un ruolo estremamente delicato e discriminante nella scelta di avvalersi o meno della VD.

IN CASO DI METODO  
FORFETTARIO E'  
INFERIORE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### L'analisi della convenienza

#### PARAMETRO DI RIFERIMENTO "NON NUMERICO"

Occorre confrontare il costo dell'operazione con quella che sarà la progressiva indisponibilità dei patrimoni situati all'estero, nel contesto di accordi sullo scambio automatico di informazioni.

#### PARAMETRI DI RIFERIMENTO "NUMERICI"

INVESTIMENTI  
IN PAESI BLACK  
LIST: SI  
PRESUMONO  
COSTITUITI,  
SALVA PROVA  
CONTRARIA,  
CON REDDITI  
SOTTRATTI A  
TASSAZIONE

#### RADDOPPIO DELLE SANZIONI?

In base all'art.12 DL 78/2009, in caso di investimenti detenuti in Paesi BL, le sanzioni per violazioni dichiarative sono raddoppiate.

#### RADDOPPIO DEI TERMINI?

La medesima disposizione prevede che, per l'accertamento di tale presunzione, i termini ordinari siano raddoppiati.

SALVO accordo Italia  
/ Estero per scambio  
informazioni entro il  
15.02.2015

La presunzione è  
retroattiva "ante 2009"?

E il raddoppio delle  
sanzioni?

SALVO  
autorizzazione  
all'intermediario E  
accordo

E il raddoppio dei  
termini?

#### SUSSISTENZA FATTI PENALMENTE RILEVANTI

Verifica rischio ascrivibilità fatti che hanno la copertura penale soltanto in caso di VD

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### Alcuni “semplici” esempi

RW

**Investimenti detenuti in Paese NON BL:**  
 sanzione originaria: 3%  
 riduzione VD = 1,5% (metà)  
 in caso di definizione = 0,5% (1/3 sanzione VD)

**Investimenti detenuti in Paese BL, in assenza di accordi e di trasferimento in Italia o Paesi SEE:**  
 sanzione originaria: 6%  
 riduzione VD = 4,5% (riduzione di 1/4)  
 in caso di definizione = 1,5% (1/3 sanzione VD)

➔

REDDITI

VIOLAZIONE	LUOGO	SANZIONE BASE	AUMENTO	RIDUZIONE % (VD)	RIDUZIONE 1/6 (INVITO)	RIDUZIONE 1/3 (ADESIONE)
INFEDELE	ITALIA	100	---	75	12,5	25
OMESSA	ITALIA	120	---	90	15	30
INFEDELE	ESTERO	100	133,33	100	16,67	33,33
OMESSA	ESTERO	120	160	120	20	40

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### La procedura

- 1 Istanza\* entro il **30 settembre 2015** (per violazioni commesse sino al 30 settembre 2014) avente ad oggetto:
 

**TUTTI** gli investimenti e le attività di natura finanziaria, anche **INDIRETTAMENTE** e per **INTERPOSTA PERSONA**, fornendo i **DOCUMENTI** e le **INFORMAZIONI** per la determinazione dei **REDDITI** che servirono per **COSTITUIRLI** o acquistarli nonché quelli che ne **DERIVANO**

➔
  
- 2 **VERSARE** le somme dovute in base all'art.5. co.1 D.Lgs. 218/97 entro il 15esimo giorno antecedente quello fissato per la comparizione.
 

**VERSARE** le somme dovute in base all'atto di contestazione o provvedimento di irrogazione della sanzione per violazioni di cui al DL 167/90 entro il termine per la proposizione del ricorso.

➔

**in UNICA soluzione oppure, su richiesta, in TRE RATE MENSILI. SENZA possibilità di rateazione**

STUDIO DR. MAURO NICOLA

\* Provvedimento Direttore ADE entro 30 giorni da entrata in vigore della norma

## Voluntary Disclosure

### Che fare concretamente?

Il professionista deve innanzitutto avere consapevolezza della **DIFFICOLTÀ** del mandato ricevuto nonché dei **RISCHI** che l'avvio della procedura (anche il solo esame preliminare della posizione giuridica) comporta per sé e per il proprio cliente. E' pertanto necessaria una valutazione complessiva della posizione da fare emergere, che richiede **TEMPO** e **COMPETENZA**.



IL CONTEGGIO DI IMPOSTE, SANZIONI ED INTERESSI VIENE EFFETTUATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### Rischi e precauzioni da adottare

**CONFESSIONE INTEGRALE:** occorre dare evidenza di tutti i redditi evasi, anche non connessi ad attività estera.

La dimenticanza anche di una sola parte, comporta il mancato perfezionamento della VD

#### MANCATO PAGAMENTO SOMME DOVUTE

La VD non si perfeziona: vengono meno la non punibilità per i delitti ex art.5-quinquies co.1, la riduzione delle sanzioni tributarie, il beneficio della sanzione ridotta per attività detenute in Paese BL anche se sottoscrivono accordo. **NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO** o **ATTO DI CONTESTAZIONE**, con sanzioni rideterminate, entro il 31/12 dell'anno successivo.

Necessità di una corretta determinazione delle imposte e programmazione per il fabbisogno finanziario

#### ATTI, DOCUMENTI, DATI, NOTIZIE FALSE (ANCHE IN PARTE)

Reclusione da 1 anno e 6 mesi >>> 6 anni

La norma da riferimento al solo "autore della violazione" e non a "chiunque" come nel caso dell'art.11 DL 201/11

#### IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA

Ex art.5-septies co.2, DEVE ricevere dal cliente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che tutto quanto viene fornito corrisponde al vero.

Procura e lettera di incarico. Conservazione doc. con la dovuta privacy (rischio utilizzo contro il cliente sino a che non apre la VD)

#### ANTIRICICLAGGIO

Verifica della cliente rafforzata -> Ai sensi dell'art.12 co.2 D.Lgs.231/97, NON si applica l'obbligo di comunicazioni di operazioni sospette nell'espletamento dei compiti di difesa, compresa la consulenza propedeutica all'eventuale procedimento.

E se il mandato viene revocato o non accede alla collaborazione volontaria?

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### E se si decidesse di non accedere alla VD?

<p><b>FUTURE SANATORIE?</b> Ragionevolmente da escludersi, nel contesto UE/OCSE. La VD potrebbe essere l'ultima opportunità per rientrare nella legalità.</p>	
<p><b>RELAZIONI CON VECCHIO SCUDO FISCALE?</b> E' consigliabile aderire alla VD nei casi in cui quanto scudato trascini profili IVA, penalmente rilevanti, quali reato presupposto dell'AUTORICICLAGGIO. Negli altri casi, l'imposta sostitutiva del 5% ha sanato violazioni IIDD e RW (no Irap)</p>	
<p><b>SCAMBIO DI INFORMAZIONI</b> Occorre considerare i protocolli OSCE e gli accordi siglati in sede UE e difficoltà nel reimpiegare i capitali esteri</p>	
<p><b>RILEVANZA PENALE</b> dei delitti per i quali la VD prevede cause di non punibilità</p>	

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure

### Correlazioni tra VD e “nuovo ravvedimento”

La VD INTERNA può essere combinata con le norme sul nuovo ravvedimento. In alcuni casi, quest'ultimo prevede sanzioni inferiori **MA** non garantisce la copertura penale.

Non è escluso che il ravvedimento possa essere utilizzato per rimuovere eventuali cause ostative (es.: PVC) e, conseguentemente, accedere alla voluntary disclosure.


	VOLUNTARY	RAVVEDIMENTO
SANZIONI “REDDITUALI”	minimo 12,5% (75% minimo edittale [100%] ridotto di 1/6), in caso di adesione integrale	12,5% (1/8 del minimo entro anno successivo)
	massimo 25% (75% minimo edittale [100%] ridotto di 1/3), in caso di acc.to con adesione	14,28% (1/7 del minimo entro due anni successivi) 16,67% (1/6 del minimo entro termine per accertamento)
PAGAMENTI	unica soluzione o tre rate mensili ma NON in compensazione	unica soluzione (salvo possibilità di ravvedimento parziale) MA compensabile
EFFETTI PENALI	SI, per i reati specificamente previsti	Solo riduzione della pena in caso di pagamento del debito tributario
CAUSE OSTATIVE	accessi, ispezioni, verifiche, proced. penali (in materia VD)	No. Solo l'avviso di accertamento preclude il ravvedimento.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Voluntary Disclosure



### La mappa della collaborazione volontaria



## Le conseguenze della Voluntary Disclosure

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

- attività detenute all'estero non dichiarate (art. 4 D.L. 28 giugno 1990, n. 167);
- redditi connessi alle attività estere (costituzione e rendimenti);
- Presunzione redditualità ex art. 12, comma 2, D.L. 1 luglio 2009, n. 78;
- eventuali violazioni dichiarative non connesse con le attività estere.

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

### SANZIONI IMPOSTE SUI REDDITI

- Riduzione della sanzione al minimo edittale ridotto di un quarto (25%) per:



violazione in materia di imposte sui redditi, addizionali, Irap, Iva e ritenute;

- Disapplicazione del raddoppio delle sanzioni in caso di detenzione di attività finanziarie nei paesi « Black list »:



se entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla Voluntary Disclosure, lo stato estero a fiscalità privilegiata in cui sono o erano detenute le attività stipuli con l'Italia accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni;  
**continua...**

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

### SANZIONI SULLE IMPOSTE SUI REDDITI

- Ulteriore riduzione delle sanzioni grazie agli strumenti premiali previsti dalle legge:



riduzione a 1/3 o a 1/6

## Conseguenze della Volunatry Disclosure

### SANZIONI RW

Articolo	Violazione	Sanzione	Sanzione a seguito di VD	Condizione
5 c.2 D.L. 167/1990	Mancata compilazione del quadro RW	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per anno di imposta.	Sanzione amministrativa pecuniaria del 1.5% degli importi non dichiarati per anno di imposta	a) Le attività devono essere trasferite in Italia o in Stati membri UE o Stati SEE che consentono scambi di informazioni; o b) Le attività emerse erano o sono detenute in Italia o in Stati UE e SEE; o c) Se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero che detiene le attività, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie per la disclosure.
		In caso di detenzione di attività in Stati a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati per anno di imposta	Sanzione amministrativa pecuniaria del 3% degli importi non dichiarati per anno di imposta	

N.B. Se dopo la disclosure il contribuente trasferisce le attività emerse, fuori dall'Italia o da Stati UE/SEE, deve rilasciare l'autorizzazione di cui al punto c) all'intermediario e trasmetterle entro 60 gg. alle autorità italiane. Pena una sanzione dello 0,75%

## Conseguenze della Volunatry Disclosure

### SANZIONI RW

<b>Mancata compilazione del quadro RW</b>	Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati per anno di imposta	Sanzione amministrativa pecuniaria del 2.25% degli importi non dichiarati per anno di imposta	Nei casi diversi da quelli precedentemente indicati
	In caso di detenzione di attività in Stati a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati per anno di imposta	Sanzione amministrativa pecuniaria del 4.5% degli importi non dichiarati per anno di imposta. Sanzione ridotta al 3% degli importi non dichiarati se gli Stati a regime fiscale privilegiato stipulano con l'Italia accordi per l'effettivo scambio di informazioni entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge	
<b>N.B. per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute la misura minima delle sanzioni è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto.</b>			
STUDIO DR. MAURO NICOLA		79	

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

### SANZIONI PENALI PER REATI TRIBUTARI

Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000			
Articolo	Delitto	Pena	Pena a seguito di VD
2	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni	<b>Nessuna pena</b>
3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni	<b>Nessuna pena</b>
4	Dichiarazione infedele	Reclusione da 1 a 3 anni	<b>Nessuna pena</b>
5	Omessa dichiarazione	Reclusione da 1 a 3 anni	<b>Nessuna pena</b>
10-bis	Omesso versamento di ritenute certificate	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	<b>Nessuna pena</b>
10-ter	Omesso versamento IVA	Reclusione da 6 mesi a 2 anni	<b>Nessuna pena</b>



## Conseguenze della Volunatry Disclosure

### REATI PENALI NON TRIBUTARI- ART. 5 - QUINQUIES

•Per i delitti di cui agli artt. 648-bis c.p. (Riciclaggio) e 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) commessi in relazione ad una delle condotte sanzionate dagli artt. 2;3;4;5;10-bis e 10-ter è **esclusa la punibilità**;

•Per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.) non viene prevista la punibilità per le condotte commesse in relazione ad una delle condotte sanzionate dagli artt. 2;3;4;5;10-bis e 10-ter sino alla data del 30 settembre 2015.

#### ATTENZIONE!

Tali riduzioni o esclusioni si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività oggetto della collaborazione volontaria

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

1. Il patrimonio all'estero **non deriva da redditi evasi** (ad esempio attività pervenute in successione) oppure da redditi evasi in periodi non più accertabili

il costo dell'operazione sarà dato dalla sommatoria di:

- sanzioni (ridotte da 0,5% a 4,5%) per la mancata indicazione degli importi nel quadro RW;
- l'Irpef (secondo l'aliquota unica prevista per i conti pocket o in base alle aliquote applicabili agli imponibili calcolati analiticamente) e relative sanzioni (1/6 del minimo) sui redditi finanziari prodotti dalle somme all'estero;
- gli interessi.

Da un minimo del 3% circa (conti pocket in Paesi white list), ad un massimo del 30% circa (conti pocket in Paesi black list), delle attività detenute all'estero. Il calcolo non tiene conto di: (i) operazioni di prelievo/versamento non giustificabili, e (ii) eventuali riduzioni derivanti dalla possibile applicazione del c.d. cumulo giuridico

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

**2.** Le somme all'estero derivano da **redditi risalenti a periodi ancora accertabili** e dovranno essere sanati congiuntamente alla violazione relativa al quadro RW

il costo dell'operazione sarà dato dalla sommatoria di:

- L'Irpef e le addizionali (45%) più 1/6 delle sanzioni sui redditi non dichiarati;
- Eventualmente l'Irap (ipotizziamo il 3,9%) e le relative sanzioni;
- Eventualmente l'Iva ratione temporis (20%; 21%; 22%) e relative sanzioni;
- le sanzioni sul quadro RW, Irpef e sanzioni sui redditi finanziari;
- gli interessi.

Difficilmente il costo sarà inferiore al 60% del valore delle attività detenute all'estero (per Paesi WL). Nel caso di Paesi BL il costo minimo potrebbe arrivare anche al 75% del patrimonio. Il calcolo non tiene conto di: (i) operazioni di prelievo non giustificabili, e (ii) eventuali riduzioni derivanti dalla possibile applicazione del c.d. cumulo giuridico

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

**3.** Se il contribuente non può accedere alla disciplina prevista per i conti pocket, è alquanto complesso ipotizzare stime di costi. Infatti non trovando applicazione, in questi casi, il metodo di calcolo forfettario dei rendimenti, dovrà operarsi una indagine attraverso il metodo analitico per la determinazione dei redditi sottratti a tassazione.

**4.** Difficile stima e calcolo dei costi di VD «interna» per i soggetti collegati (ad esempio amministratore/socio di società italiana che regolarizza attività estere da lui detenute ma derivanti da provviste societarie).

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

- Si dovrà fornire tutta la documentazione necessaria per ricostruire le attività detenute in relazione ai periodi di imposta accertabili con evidenti conseguenze in capo a soggetti terzi ipoteticamente non a conoscenza della procedura di regolarizzazione
- No anonimato (differenza rispetto alle precedenti misure di condono)
- All in (con conseguenze molto pesanti –reato e nullità della procedura- in caso non si regolarizzino tutte le attività estere)
- Conseguenti obblighi dichiarativi per il 2014 (quadro Rw e redditi)

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

Conseguenze su precedenti scudi fiscali (che dovranno essere indicati nell'ambito della procedura di emersione)

- Conto estero nel 2004 500k; nel 2008 1,5 milioni (500k + 1 mil)
- Scudo nel 2009 (1 milione)
- Ripartizione *pro quota* (scudo copre in parte 2004 e in parte 2008) o metodo LIFO (scudo copre solo alimentazione 2008)?

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

La procedura di collaborazione volontaria non è anonima

Con la regolarizzazione, il contribuente sarà gravato dell'onere di indicare il patrimonio "emerso" nella propria Dichiarazione dei Redditi

Conseguenze

Le informazioni patrimoniali/reddituali saranno note non solo all'Agenzia delle Entrate e ad Equitalia, ma potranno essere note anche all'Ufficiale Giudiziario nell'ambito di un eventuale procedimento esecutivo promosso da creditori privati del contribuente

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

Dopo la regolarizzazione il contribuente può:

Trasferire i propri asset in Italia

Perdita di riservatezza sulla disponibilità del patrimonio

Mantenere i propri asset all'estero presso paesi UE/SEE

Perdita riservatezza legate allo scambio di informazioni automatico

Mantenere i propri asset all'estero presso paesi non UE/SEE

➤ Pagamento sanzioni più elevate; o  
➤ Perdita riservatezza perché l'intermediario estero deve rilasciare all'A/E tutte le informazioni richieste

## Conseguenze della Voluntary Disclosure

Consentire ai contribuenti italiani che detengono attività all'estero non dichiarate al Fisco regolarizzare le proprie posizioni e godere liberamente di tali patrimoni

Operare una efficiente gestione del patrimonio "emerso", sotto il profilo della sua tutela, della riservatezza, della pianificazione successoria e dell'ottimizzazione fiscale

# La gestione dei capitali regolarizzati.



## Tre soluzioni per gli asset regolarizzati

### 1) Rimpatrio fisico

#### Chiusura del rapporto estero e trasferimento su una banca italiana

- Le attività finanziarie vengono trasferite fisicamente in Italia
- Banca, consulente e/o gestore italiano assumono ruolo centrale.

### 2) Contraenza diretta

#### Mantenimento del rapporto all'estero

- Le attività finanziarie rimangono all'estero direttamente intestate al contribuente
- Il commercialista del contribuente assume ruolo centrale nelle procedure di emersione degli asset

### 3) Rimpatrio giuridico

#### Mantenimento del rapporto all'estero tramite Fiduciaria

- Le attività finanziarie vengono trasferite giuridicamente in Italia
- La Fiduciaria provvederà ad assolvere agli obblighi fiscali
- Banca e consulente e/o gestore esteri assumono ruolo centrale per la gestione finanziaria

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## Come scegliere la soluzione più idonea?

### 1. Caratteristiche delle attività oggetto di emersione

- attività finanziarie
- attività immobiliari
- altre attività patrimoniali

### 2. Fiducia e/o vicinanza rispetto al gestore o al depositario

### 3. Quadro normativo/fiscale applicabile alle attività oggetto di emersione + semplificazione degli adempimenti fiscali

### 4. Possibilità di riduzione delle sanzioni del 50% o del 25%, a seconda della soluzione scelta

### 5. Diversificazione geografica e possibilità di visione consolidata del patrimonio

STUDIO DR. MAURO NICOLA

# Le tre soluzioni.

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 1) Il rimpatrio fisico

1

Il contribuente **chiude** il rapporto bancario o finanziario detenuto **presso l'intermediario estero**

2

**apre** un conto corrente, un deposito titoli o una gestione patrimoniale **presso una Banca italiana** (con o senza intestazione fiduciaria)

un'intestazione fiduciaria può dipendere da motivi di riservatezza e anonimato rispetto a terzi.

3

**impartisce** all'intermediario estero istruzioni di **trasferire in Italia** la liquidità /titoli sul un conto corrente/deposito titoli/ gestione patrimoniale

- **l'intermediario italiano ricevente**
  - ❖ effettuerà le necessarie verifiche antiriciclaggio
  - ❖ agirà come sostituto di imposta
- i rapporti aperti con la VD sono soggetti ad obbligo di segnalazione (a differenza dei precedenti "scudi fiscali)
- la gestione del rapporto in Italia seguirà le ordinarie disposizioni legali e fiscali previste dalla normativa italiana

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 2) Mantenimento all'estero in contraenza diretta

Il contribuente **può mantenere le proprie attività finanziarie all'estero con intestazione diretta** (quindi, senza intestazione fiduciaria)

- ❖ mantenendo gli asset presso lo stesso intermediario estero;
- ❖ aprendo un nuovo rapporto presso lo stesso intermediario o presso un altro intermediario estero, nello stesso Paese o in un altro Paese estero

- **il contribuente dovrà:**
  - ❖ compilare il Modulo RW (per il monitoraggio fiscale e il pagamento dell'IVAFE), possibilmente con l'ausilio di apposita reportistica fornita dall'intermediario estero
  - ❖ calcolare e versare in dichiarazione dei redditi le imposte dovute al Fisco italiano (Quadri RT, RM, RL)
- il rapporto verrà gestito in base alle disposizioni fiscali dettate dalla normativa italiana (direttamente dal cliente o dal suo professionista);

STUDIO DR. MAURO NICOLA

## 3) Mantenimento all'estero con Fiduciaria (rimpatrio giuridico)

1

Il contribuente **conferisce mandato ad una società fiduciaria**

2

- ❖ mantiene gli asset presso lo stesso intermediario estero oppure;
- ❖ apre un nuovo rapporto presso lo stesso intermediario o presso un altro intermediario estero, nello stesso Paese o in un altro Paese estero

3

chiede di **trasferire titoli o liquidità dal "vecchio" rapporto** a nome del **contribuente al "nuovo conto"** corrente, deposito titoli o gestione aperto **a nome della Fiduciaria**

- **La Fiduciaria**
  - ❖ effettuerà le necessarie verifiche antiriciclaggio
  - ❖ agirà come sostituto di imposta (nessun obbligo dichiarativo in capo al contribuente)
- la gestione del rapporto in Italia seguirà le ordinarie disposizioni legali e fiscali previste dalla normativa italiana

STUDIO DR. MAURO NICOLA



## Caratteristiche delle 3 soluzioni

	Vantaggi	Da considerare
<b>Rimpatrio fisico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prossimità e accessibilità</li> <li>• possibilità di concentrazione del patrimonio presso un unico intermediario italiano</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza di diversificazione di booking center</li> </ul>
<b>Contraenza diretta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• diversificazione di booking center (multishoring)</li> <li>• continuità nella gestione delle attività finanziarie</li> <li>• relazione diretta con l'intermediario estero</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• obblighi di tassazione e monitoraggio fiscale direttamente in capo al contribuente (agevolazione da Tax reporting)</li> <li>• minor prossimità</li> </ul>
<b>Rimpatrio giuridico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• continuità nella gestione delle attività finanziarie</li> <li>• semplificazione degli adempimenti fiscali (tassazione e monitoraggio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedura amministrativa per la trasmissione degli ordini</li> </ul>